

# STATUTO tipo SAGL

Ufficio federale del registro di commercio  
Commissione federale di esperti in materia di registro di commercio<sup>1</sup>

della

[Esempio] Sagl

con sede a [Comune politico, Cantone]

## I. Ditta, sede e scopo

### Articolo 1 – Ditta

Sotto la ragione sociale [Esempio]<sup>2</sup> Sagl è costituita una società a garanzia limitata giusta gli artt. 772 segg. CO.

Art. 776 cifra 1 CO  
Art. 944 segg. CO

### Articolo 2 – Sede

La sede della società si trova a [Comune politico,].

Art. 776 cifra 1 CO

### Articolo 3 – Scopo

Lo scopo della società è ... [l'esercizio di un ristorante]<sup>3, 4</sup>.

Art. 776 cifra 2 CO

## II. Capitale

### Articolo 4

<sup>1</sup> Il capitale sociale ammonta a [CHF 20'000.-].

Art. 773 CO

<sup>2</sup> Esso è suddiviso in [200] quote sociali di [CHF 100.-]

Art. 774 cpv. 1 CO

<sup>1</sup> Hanspeter Kläy, dr. iur. (presidente); Nicolas Duc, dr. iur. (vice presidente); Agnes Dormann, dr. iur.; Michael Gwelessiani, lic. iur.; Cäsar Jaeger, avvocato; Fabienne Lefaux Rodriguez, lic. iur.; Clemens Meisterhans, dr. iur.; prof. Peter Ruf, René Studer, Gaudenz Zindel, dr. iur. Hanno pure contribuito all'elaborazione del presente statuto: Hans-Jakob Käch, avvocato e Nicholas Turin, dr. iur.

<sup>2</sup> Per i principi generali concernenti la formazione delle ragioni sociali, vedere gli articoli 944 ss CO come pure la Guida all'indirizzo delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi del 1. gennaio 1998 (stato al 15 ottobre 2004); <http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/wirtschaft/ehra.Par.0012.File.tmp/weisung-f.pdf>.

<sup>3</sup> Lo scopo della società deve corrispondere a una descrizione breve e precisa del settore di attività di quest'ultima. Le descrizioni imprecise e generiche non sono ammissibili (esempi non ammessi: "prestazioni di tutti i generi"; "fabbricazione di merci in genere" "prestazione di servizi in genere"). Vedere anche PETER BÖCKLI, Schweizerisches Aktienrecht, 3a edizione, Zurigo 2004, § 1, nota 294.

<sup>4</sup> Uno scopo accessorio non è di principio necessario. Tuttavia, al fine di soddisfare tutte le esigenze d'ordine giuridico estere, è possibile completare secondo le necessità la descrizione del settore di attività della società con uno scopo detto accessorio. (per esempio: "La società può fare sia per conto proprio sia per conto di terzi qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare o immobiliare in rapporto diretto o indiretto col suo scopo sociale". Oppure "La società può partecipare ad altre imprese e costituire succursali e filiali, in Svizzera e all'estero. La società può acquistare, detenere, alienare beni immobili e, in generale, esercitare ogni attività in rapporto diretto o indiretto con lo scopo".

ciascuna.

### III. Quote sociali

#### Articolo 5 – Libro delle quote

<sup>1</sup> I gerenti tengono un libro delle quote sociali.

Art. 790 cpv. 1 CO

<sup>2</sup> Nel libro delle quote sociali sono da iscrivere:

1. il nome, l'indirizzo e la data di nascita dei soci (GG/MM/AAAA);
2. il numero, il valore nominale e le eventuali categorie delle quote sociali di ciascun socio;
3. il nome, l'indirizzo e la data di nascita dei creditori pignoratizi (GG/MM/AAAA)<sup>5</sup>.

Art. 790 cpv. 2 cifra 1 CO

Art. 790 cpv. 2 cifra 2 CO

Art. 790 cpv. 2 cifra 4 CO

<sup>3</sup> I soci che non sono autorizzati a esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi devono essere designati come soci senza diritto di voto.

Art. 790 cpv. 3 CO

<sup>4</sup> I soci comunicano ai gerenti tutte le modifiche dei fatti iscritti nel libro delle quote sociali.

<sup>5</sup> Ciascun socio ha il diritto di consultare il libro delle quote sociali.

Art. 790 cpv. 4 CO

#### Articolo 6 – Cessione

<sup>1</sup> La cessione di quote sociali e la promessa di stipulare tale cessione richiedono la forma scritta.

Art. 785 cpv. 1 CO

<sup>2</sup> Il contratto di cessione deve rinviare alle disposizioni statutarie relative al diritto di prelazione e divieti di concorrenza dei soci<sup>6</sup>.

Art. 785 cpv. 2 i. r. c. Art. 777a cpv. 2 CO

<sup>3</sup> La cessione di quote sociali richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 786 cpv. 1 CO

<sup>4</sup> L'assemblea dei soci può rifiutare l'approvazione, senza indicarne i motivi.

Art. 786 cpv. 1 CO

<sup>5</sup> La cessione di quote sociali è efficace soltanto dal momento in cui è stata approvata dall'assemblea dei soci<sup>7</sup>.

Art. 787 cpv. 1 CO

<sup>6</sup> L'approvazione si considera accordata se l'assemblea dei soci non la rifiuta entro sei mesi dalla ricezione della relativa domanda<sup>8</sup>.

Art. 787 cpv. 2 CO

<sup>5</sup> In caso di usufrutto, gli usufruttuari sono ugualmente iscritti nel registro delle quote sociali, con l'indicazione del loro cognome, nome, indirizzo e data di nascita. Vedi parimenti l'art. 8 dello statuto.

<sup>6</sup> In merito al diritto di prelazione, vedi gli art. 11 e 12 dello statuto, in merito al divieto di concorrenza, vedi art. 10 cpv. 3 dello statuto.

<sup>7</sup> Questa disposizione corrisponde all'art. 787 cpv. 1 CO. Essa è imperativa e non può essere modificata e adattata alle circostanze concrete al momento della redazione dello statuto.

## Articolo 7 – Modi di acquisto particolari

<sup>1</sup> Se quote sociali sono acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento di esecuzione forzata, i diritti e gli obblighi connessi passano all'acquirente senza l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 788 cpv. 1 CO

<sup>2</sup> L'acquirente può tuttavia esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi soltanto se è riconosciuto socio con diritto di voto dall'assemblea dei soci.

Art. 788 cpv. 2 CO

<sup>3</sup> L'assemblea dei soci può negargli il riconoscimento soltanto se la società gli offre di assumere le quote sociali al valore reale<sup>9</sup> al momento della domanda. La società può fare l'offerta per proprio conto o per conto di altri soci o di terzi. L'offerta si considera accettata se l'acquirente non la respinge entro un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale.

Art. 788 cpv. 3 CO

<sup>4</sup> Il riconoscimento si considera accordato se l'assemblea dei soci non respinge la relativa domanda entro sei mesi<sup>10</sup>.

Art. 788 cpv. 4 CO

## Articolo 8 – Usufrutto

Art. 789a CO

<sup>1</sup> La costituzione contrattuale di un usufrutto su quote sociali è esclusa<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> Quando l'usufrutto su una quota sociale deriva dal diritto successorio<sup>12</sup>, i diritti e gli obblighi sotto elencati incombono alle seguenti persone:

1. il diritto di voto e i diritti ad esso connessi: all'usufruttuario in conformità con l'art. 806b CO
2. l'attribuzione dei dividendi: all'usufruttuario
3. il diritto preferenziale di sottoscrizione di nuove quote sociali: al socio<sup>13</sup>
4. il diritto di prelazione sulle quote sociali: al

<sup>8</sup> Questa disposizione corrisponde all'art. 787 cpv. 2 CO. Essa è imperativa e non può essere modificata e adattata alle circostanze concrete al momento della redazione dello statuto.

<sup>9</sup> Esistono diversi metodi per determinare il valore reale di una quota sociale. La scelta della modalità appropriata non può essere operata in maniera generale e astratta. Questa dipende dalle circostanze concrete (il valore intrinseco e la capacità della società di produrre dei redditi sono al riguardo di un'importanza determinante). In caso di lite è compito di un giudice o di un arbitro di determinare il valore reale.

<sup>10</sup> Questa disposizione corrisponde all'art. 788 cpv. 4 CO. Essa è imperativa e non può essere modificata e adattata alle circostanze concrete al momento della redazione dello statuto.

<sup>11</sup> L'istituzione di un usufrutto sulle quote sociali si rivela molto problematica in visita di eventuali obblighi dei soci di effettuare dei versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, come pure in merito all'obbligo di fedeltà e al divieto di concorrenza da parte dei soci e all'esercizio del diritto preferenziale di sottoscrizione.

<sup>12</sup> A questo proposito cfr. art. 473 CC.

<sup>13</sup> Quando esiste un usufrutto su delle quote sociali, un aumento del capitale sociale presenta le seguenti difficoltà: per motivi strutturali, converrebbe estendere l'usufrutto alle nuove quote sociali. Si tratterebbe tuttavia di un'operazione di natura dubbia, sotto il profilo della liberazione dei conferimenti relativi alle nuove quote sociali da parte del socio. È consigliabile ricorrere a una soluzione contrattuale ad hoc qualora un caso si presentasse.

socio

5. il diritto al risultato della liquidazione: al socio
6. la consegna della relazione della gestione: al socio e all'usufruttuario
7. il diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti: al socio e all'usufruttuario
8. il dovere di fedeltà: al socio e all'usufruttuario
9. il divieto di fare concorrenza: al socio e all'usufruttuario
10. la rinuncia all'elezione di un organo di revisione: al socio e all'usufruttuario

#### **Articolo 9 – Diritto di pegno**

**Art. 789b cpv. 1 CO**

<sup>1</sup> La costituzione di un diritto di pegno su quote sociali richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci.

<sup>2</sup> L'assemblea dei soci può rifiutare tale approvazione nel caso in cui vi fossero dei gravi motivi.

#### **IV. Diritti e doveri dei soci**

#### **Articolo 10 – Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza**

<sup>1</sup> I soci sono tenuti al segreto d'affari.

**Art. 803 cpv. 1 CO**

<sup>2</sup> I soci si astengono da tutto quanto pregiudichi gli interessi della società. Non possono segnatamente gestire affari che procurerebbero loro vantaggi particolari e pregiudicherebbero lo scopo della società.<sup>14</sup>

**Art. 803 cpv. 2 CO**

<sup>3</sup> I soci devono astenersi dall'esercitare qualsiasi attività concorrente<sup>15</sup>.

**Art. 803 cpv. 2 in fine CO**

<sup>4</sup> I soci possono esercitare attività contrarie all'obbligo di fedeltà o al divieto di concorrenza, nel caso in cui tutti gli altri soci abbiano dichiarato per iscritto il loro accordo.

**Art. 803 cpv. 3 CO**

#### **Articolo 11 –Diritto di prelazione; procedura<sup>16, 17</sup>**

**Art. 776a cpv. 1 cifra 2 CO**

**Art. 796 CO**

<sup>14</sup> L'obbligo di fedeltà è legato al diritto alle informazioni e alla consultazione. L'esercizio e le modalità del diritto alla consultazione dipende dall'esistenza di un organo di revisione (v. art. 802 cpv. 2 CO).

<sup>15</sup> Alfine di evitare delle incertezze, i limiti materiali e territoriali del divieto di concorrenza richiedono una chiara formulazione negli statuti (vedi Messaggio concernente la revisione del diritto della Sagl, FF 2002 2841, pag. 2893). Il divieto di concorrenza dei soci non è imperativo e può essere modificato, in particolare riguardo a eventuali soci "investitori".

<sup>16</sup> Eventuali diritti di prelazione come pure obblighi d'acquisto e di vendita della società o dei soci („Call- et Putoptions“) possono, secondo le circostanze, figurare dello statuto di una Sagl, fintanto che essi rispettino le regole applicabili alle prestazioni suppletive.

<sup>1</sup> Ogni socio ha un diritto di prelazione sulle quote sociali degli altri soci alle condizioni che seguono.

<sup>2</sup> Nel caso di vendita da parte di un socio della propria quota sociale, verificandosi quindi un caso di prelazione ai sensi della legge<sup>18</sup>, il socio è tenuto a comunicare per lettera raccomandata agli altri soci e ai soci dirigenti tale fattispecie entro 30 giorni da quando essa si è verificata.

<sup>3</sup> I titolari del diritto di prelazione possono esercitare il proprio diritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del caso di prelazione. L'esercizio di tale diritto dev'essere comunicato per lettera raccomandata ai soci gerenti.

<sup>4</sup> L'esercizio del diritto di prelazione deve sempre comprendere tutte le quote sociali oggetto del caso di prelazione. Se più titolari del diritto di prelazione esercitano il proprio diritto, le quote sociali vengono assegnate proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale.

<sup>5</sup> Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione i gerenti devono informare i soci circa l'esercizio del diritto entro 10 giorni per lettera raccomandata. Se è stato fatto valere il diritto di prelazione, le quote sociali vengono trasferite ai soci che l'hanno fatto valere entro 60 giorni dal termine per l'esercizio del diritto di prelazione, dietro pagamento del prezzo di vendita.

## **Articolo 12 – Diritto di prelazione; Determinazione del prezzo**

<sup>1</sup> Il diritto di prelazione sulle quote sociali avviene al valore reale delle quote sociali esistente al momento in cui si verifica il caso di prelazione<sup>19</sup>.

<sup>2</sup> Nel caso in cui entro 30 giorni dalla comunicazione dei gerenti relativa all'esercizio del diritto di prelazione gli interessati non trovino un accordo riguardo al valore reale, essi devono comunicare per iscritto le loro proposte di acquisto ai gerenti. Se non si trova un accordo, il valore reale viene stabilito in maniera definitiva e vincolante per tutti gli interessati da un perito revisore abilitato che svolge il compito di un arbitro.

<sup>3</sup> Se gli interessati non trovano un accordo sul perito revisore abilitato che deve fungere da arbitro, esso è nominato definitivamente e inappellabilmente dal Presidente del Tribunale cantonale della sede della società .

<sup>4</sup> Prima della determinazione definitiva del valore reale, l'arbitro sottopone a tutti gli interessati, per una presa di

---

<sup>17</sup> Se è previsto un diritto di prelazione, lo statuto deve definirne gli „essentialia negotii“. I dettagli possono essere contenuti in un regolamento che deve essere approvato dall'assemblea dei soci (art. 804 cpv. 2 cifra 12 CO).

<sup>18</sup> Le norme relative al diritto di prelazione sugli immobili si applicano per analogia (cf. Art. 216c ss CO e 681 ss CC).

<sup>19</sup> Vanno presi in considerazione altri criteri per definire il prezzo di acquisto nel momento in cui si verifica un caso di prelazione (per esempio il valore intrinseco, ecc....).

posizione unica, la sua proposta con i relativi allegati, come pure i principi di valutazione su cui si è basato. La presa di posizione degli interessati deve avvenire in forma scritta.

<sup>5</sup> I costi del procedimento di valutazione sono a carico degli interessati in proporzione alla differenza tra la loro proposta scritta ai sensi del cpv. 2 e il risultato del parere della perizia arbitrale<sup>20</sup>.

<sup>6</sup> Se il Presidente del Tribunale cantonale non accetta il mandato riguardo la nomina del revisore qualificato come arbitro, il valore reale è stabilito dal Tribunale ordinario rispettivamente da un tribunale arbitrale.

### **Articolo 13 – Consegnna della relazione sulla gestione**

<sup>1</sup> La relazione sulla gestione e il rapporto di revisione sono consegnati ai soci al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea ordinaria dei soci.

**Art. 801a cpv. 1 CO**

<sup>2</sup> I soci ricevono la relazione sulla gestione nella versione approvata dall'assemblea dei soci.

**cfr. Art. 801a cpv. 2 CO**

## **V. Organizzazione della società**

### **A. Assemblea dei soci**

#### **Articolo 14 – Attribuzioni**

<sup>1</sup> L'assemblea dei soci è l'organo supremo della società.

**Art. 804 cpv. 1 CO**

<sup>2</sup> All'assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti:

1. la modifica degli statuti;
2. la nomina e la revoca dei gerenti;
3. la nomina e la revoca dei membri dell'ufficio di revisione;
4. l'approvazione del rapporto annuale [e del conto di gruppo];
5. l'approvazione del conto annuale e la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione dei dividendi;
6. la determinazione dell'indennità dei gerenti;
7. il discarico ai gerenti;
8. l'approvazione della cessione di quote sociali e il

**Art. 804 cpv. 2 cifra 1 CO**

**Art. 804 cpv. 2 cifra 2 CO**

**Art. 804 cpv. 2 cifra 3 CO**

**Art. 804 cpv. 2 cifra 4 CO**

**Art. 804 cpv. 2 cifra 5 CO**

**Art. 804 cpv. 2 cifra 6 CO**

**Art. 804 cpv. 2 cifra 7 CO**

**Art. 804 cpv. 2 cifra 8 CO**

<sup>20</sup> Più l'offerta dell'interessato si avvicina al valore reale, più diminuiscono le spese di valutazione.

- riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;
9. l'approvazione della costituzione di un diritto di pegno su quote sociali;
10. l'autorizzazione dell'acquisto di quote sociali proprie da parte della società e per il tramite dei gerenti o l'approvazione di un tale acquisto;
11. la decisione di chiedere al giudice l'esclusione di un socio per gravi motivi;
12. lo scioglimento della società;
13. le deliberazioni sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposti dai gerenti.

## **Articolo 15 – Convocazione**

<sup>1</sup>L'assemblea ordinaria dei soci si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Le assemblee straordinarie sono convocate in conformità dello statuto e in caso di necessità.

<sup>2</sup>L'assemblea dei soci è convocata dai gerenti e, quando occorra, dall'organo di revisione o dal giudice. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.

<sup>3</sup> Uno o più soci, che rappresentino insieme almeno il 10% del capitale sociale, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea dei soci indicando gli oggetti di discussione e le proposte.

<sup>4</sup> L'assemblea dei soci è convocata per iscritto o per e-mail almeno 20 giorni prima dell'adunanza. È riservato l'art. 17.

## **Articolo 16 – Oggetti in deliberazione**

<sup>1</sup> Sono indicati nella convocazione gli oggetti all'ordine del giorno, come pure le proposte dei gerenti ed eventuali proposte degli altri soci.

<sup>2</sup> Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea dei soci straordinaria e, se del caso, di designare un ufficio di revisione<sup>21</sup>.

<sup>3</sup> Non occorre comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.

**Art. 804 cpv. 2 cifra 9 CO**

**Art. 804 cpv. 2 cifra 11 CO**

**Art. 804 cpv. 2 cifra 14 CO**

**Art. 804 cpv. 2 cifra 16 CO**

**Art. 804 cpv. 2 cifra 18 CO**

**Art. 805 cpv. 2 CO**

**Art. 805 cpv. 1 CO**

**Art. 699 cpv. 3 i. r. c.**

**Art. 805 cpv. 5 cifra 2 CO**

**Art. 700 cpv. 1 i. r. c.**

**Art. 805 cpv. 5 cifra 1 CO**

**Art. 700 cpv. 2 i. r. c.**

**Art. 805 cpv. 5 cifra 1 CO**

**Art. 700 cpv. 3 i. r. c.**

**Art. 805 cpv. 5 cifra 4 CO**

**Art. 700 cpv. 4 i. r. c.**

**Art. 805 cpv. 5 cifre 3 e 4 CO**

<sup>21</sup> Al riguardo vedi l'art. 727a cpv. 4 CO.

## **Articolo 17 – Decisioni che sottostanno a presupposti agevolati**

<sup>1</sup> Purché nessuno vi si opponga tutti i soci possono tenere un’assemblea dei soci anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (riunione di tutti i soci).

<sup>2</sup> Finché tutti i soci sono presenti, rispettivamente regolarmente rappresentati, l’assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell’assemblea dei soci e deliberare su di essi.

<sup>3</sup> Le deliberazioni dell’assemblea dei soci possono anche essere prese per iscritto, sempreché un socio non chieda la discussione orale.

## **Articolo 18 – Presidenza e verbale**

<sup>1</sup> Il presidente dei gerenti dirige l’assemblea dei soci. Egli designa il (segretario) verbalista e gli scrutatori, i quali non devono necessariamente esseri soci.

<sup>2</sup> Il verbale deve contenere:

1. il numero ed il valore nominale delle quote sociali rappresentate;
2. le deliberazioni e i risultati delle nomine;
3. le domande di ragguagli e le relative risposte;
4. le dichiarazioni date a verbale dai soci.

<sup>3</sup> Il verbale è firmato dal Presidente e dal (segretario) verbalista.

<sup>4</sup> I gerenti notificano una copia del verbale a tutti i soci.

## **Articolo 19 – Rappresentanza**

<sup>1</sup> All’assemblea ogni socio può rappresentare personalmente le proprie quote sociali o farle rappresentare dalle seguenti persone:

1. da un altro socio;
2. dal proprio coniuge, dal partner registrato o dal concubino;
3. da persone che vivono nella sua stessa economica domestica; oppure
4. da un suo discendente.

**Art. 701 cpv. 1 i. r. c.  
Art. 805 cpv. 5 cifra 5 CO**

**Art. 701 cpv. 2 i. r. c.  
Art. 805 cpv. 5 cifra 5 CO**

**Art. 805 cpv. 4 CO**

**Art. 810 cpv. 3 cifra 1**

**Art. 702 cpv. 2 i. r. c.  
Art. 805 cpv. 5 cifra 7 CO**

**Art. 23 cpv. 2 ORC**

**Art. 702 cpv. 3 i. r. c.  
Art. 805 cpv. 5 cifra 7 CO**

**Art. 689 cpv. 2 i. r. c.  
Art. 805 cpv. 5 cifra 8 CO**

<sup>2</sup> Il rappresentante deve presentarsi con una procura scritta.

## Articolo 20 – Diritto di voto

<sup>1</sup> Il diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali.

**Art. 806 cpv. 1 CO**

<sup>2</sup> Ogni socio ha almeno un voto.

**Art. 806 cpv. 1 CO**

## Articolo 21 – Deliberazioni

<sup>1</sup> Salvo diversa disposizione della legge o dei cpv. 3 e 4 di questo articolo, l'assemblea dei soci delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

**Art. 808 CO**

<sup>2</sup> Il Presidente dell'assemblea dei soci ha voto preponderante<sup>22</sup>.

**Art. 808a CO**

<sup>3</sup> Una deliberazione dell'assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto è necessaria per:

1. la modifica dello scopo sociale;
2. l'esclusione o l'agevolazione del trasferimento di quote sociali o l'inasprimento delle sue condizioni;
3. l'approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;
4. l'aumento del capitale sociale;
5. la limitazione o la soppressione del diritto di opzione<sup>23</sup>;
6. la domanda giudiziale di escludere un socio per gravi motivi;
7. il trasferimento della sede della società;
8. lo scioglimento della società.

**Art. 808b cpv. 1 cifra 1 CO**

**Art. 808b cpv. 1 cifra 3 CO**

**Art. 808b cpv. 1 cifra 4 CO**

**Art. 808b cpv. 1 cifra 5 CO**

**Art. 808b cpv. 1 cifra 6 CO**

**Art. 808b cpv. 1 cifra 8 CO**

**Art. 808b cpv. 1 cifra 10 CO**

**Art. 808b cpv. 1 cifra 11 CO**

<sup>4</sup> L'introduzione di quote sociali con diritto di voto privilegiato necessita dell'approvazione di tutti i soci.

<sup>22</sup> In caso di parità di voti si possono prevedere delle alternative. E' tuttavia importante che la capacità decisionale dell'assemblea dei soci sia garantita. Al fine di evitare delle situazioni "stagnanti" è possibile cedere preventivamente e a titolo fiduciario una quota sociale ad un terzo indipendente, prevedendo che questa quota potrà essere ceduta solo con l'accordo di tutti i soci.

<sup>23</sup> La limitazione o la soppressione del diritto preferenziale di sottoscrizione può essere sottoposta ad una maggioranza più elevata, in particolare allo scopo di evitare casi di indebolimento. Di conseguenza è necessario tenere in considerazione e adattare gli altri requisiti di maggioranza concernenti il diritto preferenziale di sottoscrizione (per esempio art. 18 LFus).

<sup>5</sup> Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate soltanto alla maggioranza prevista.

**Art. 808b cpv. 2 CO**

## **B. Gestione**

### **Articolo 22 –Designazione e revoca dei gerenti**

<sup>1</sup> La gestione della società è composta da uno o più membri (gerenti).

**Art. 809 cpv. 1 CO**

<sup>2</sup> I gerenti sono eletti dall'assemblea dei soci per la durata di [un] anno. Essi possono essere rieletti.

**Art. 809 cpv. 2 CO**

<sup>3</sup> Soltanto persone fisiche possono essere designate quali gerenti. Essi non devono necessariamente essere soci.

**Art. 815 cpv. 1 CO**

<sup>4</sup> L'assemblea dei soci può revocare in ogni tempo gerenti da essa nominati.

### **Articolo 23 – Organizzazione**

Se la società ha più gerenti, l'assemblea dei soci deve regolamentare la presidenza. Per il resto si organizzano gli stessi gerenti.

**Art. 809 cpv. 3 CO**

### **Articolo 24 – Attribuzioni dei gerenti**

<sup>1</sup> I gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

**Art. 810 cpv. 1 CO**

<sup>2</sup> Essi hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;

**Art. 810 cpv. 2 cifra 1 CO**

2. la definizione dell'organizzazione della società, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;

**Art. 810 cpv. 2 cifra 2 CO**

3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario [nonché l'elaborazione del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società];

**Art. 810 cpv. 2 cifra 3 CO**

4. la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;

**Art. 810 cpv. 2 cifra 4 CO**

5. l'elaborazione della relazione sulla gestione (conto annuale, rapporto annuale [e, se del caso, conto di gruppo]);

**Art. 810 cpv. 2 cifra 5 CO**

6. la preparazione dell'assemblea dei soci e

**Art. 810 cpv. 2 cifra 6 CO**

l'esecuzione delle sue deliberazioni;

7. l'avviso al giudice in caso di indebitamento eccessivo.

**Art. 810 cpv. 2 cifra 7 CO**

<sup>3</sup> I gerenti possono nominare direttori, procuratori e mandatari commerciali<sup>24</sup>.

**Art. 776a cpv. 1 cifra 13 CO**

**Art. 804 cpv. 3 CO**

<sup>4</sup> Il presidente dei gerenti o il gerente unico ha le attribuzioni seguenti:

1. convocare e dirigere l'assemblea dei soci;

**Art. 810 cpv. 3 cifra 1 CO**

2. provvedere per le comunicazioni ai soci;

**Art. 810 cpv. 3 cifra 2 CO**

3. accertarsi che siano fatte le notificazioni necessarie all'ufficio del registro di commercio.

**Art. 810 cpv. 3 cifra 3 CO**

## **Articolo 25 – Decisioni**

<sup>1</sup> Se la società ha più gerenti, questi decidono a maggioranza dei voti emessi.

<sup>2</sup> Il presidente ha voto preponderante<sup>25</sup>.

## **Articolo 26 – Obbligo di diligenza e di fedeltà**

<sup>1</sup> I gerenti e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti a esercitare le loro attribuzioni con ogni diligenza.

**Art. 812 cpv. 1 CO**

<sup>2</sup> Essi devono salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società e sono tenuti al segreto d'affari.

**Art. 803 cpv. 1 i. r. c.  
Art. 812 cpv. 1 e 2 CO**

<sup>3</sup> Essi si astengono da tutto quanto pregiudichi gli interessi della società. Non possono segnatamente gestire affari che procurerebbero loro vantaggi particolari e pregiudicherebbero lo scopo della società.

**Art. 803 cpv. 2 i. r. c.  
Art. 812 cpv. 2 CO**

## **Articolo 27 – Esonero dal divieto di concorrenza**

I soci gerenti e i terzi che si occupano della gestione possono esercitare attività concorrenti solo se tutti gli altri soci vi abbiano acconsentito per iscritto<sup>26</sup>.

**Art. 812 cpv. 3 CO**

## **Articolo 28 – Parità di trattamento**

I gerenti e i terzi che si occupano della gestione devono trattare allo stesso modo i soci che si trovano nella stessa situazione.

**Art. 813 CO**

<sup>24</sup> Per principio, l'assemblea dei soci è competente per l'elezione dei direttori, dei procuratori e dei mandatari commerciali (cfr. Art. 804 cpv. 3 CO). In mancanza di disposizioni statutarie in merito, i gerenti non hanno la competenza di eleggerli.

<sup>25</sup> In caso di parità di voti possono essere previste delle alternative. E' tuttavia importante che la capacità decisionale dei gerenti sia garantita. E' possibile nominare dei terzi come gerenti, in relazione al diritto di ogni socio di richiedere l'elezione di terzi gerenti.

<sup>26</sup> Il divieto legale di concorrenza imposto ai terzi incaricati della gestione di una Sagl deve essere determinato materialmente e geograficamente nel contesto contrattuale (contratto di lavoro, mandato, ecc...). È riservato l'art. 27 cpv. 2 CC.

## Articolo 29 – Rappresentanza

<sup>1</sup> L'assemblea dei soci stabilisce le modalità di rappresentanza dei gerenti.

Art. 814 cpv. 2 CO

<sup>2</sup> Almeno un gerente deve essere autorizzato a rappresentare la società.

Art. 814 cpv. 2 CO

<sup>3</sup> La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Tale requisito può essere adempiuto da un gerente o da un direttore.

Art. 814 cpv. 3 CO

<sup>4</sup> I gerenti possono stabilire in un regolamento i dettagli della rappresentanza della società da parte di direttori, procuratori o mandatari commerciali.

Art. 814 cpv. 2 CO

## C. L'ufficio di revisione

### Articolo 30 – Revisione<sup>27</sup>

<sup>1</sup> L'assemblea dei soci nomina l'ufficio di revisione.

Art. 730 cpv. 1 CO i. r. c.  
Art. 818 cpv. 1 CO

<sup>2</sup> L'assemblea può rinunciare alla nomina dei revisori, quando:

1. la società non è soggetta alla revisione ordinaria;

Art. 727a cpv. 1 CO  
Art. 727 CO

2. tutti i soci hanno votato a favore, e

Art. 727a cpv. 2 CO

3. l'effettivo della società non supera i 10 impiegati a tempo pieno nella media annua.

Art. 727a cpv. 2 CO

<sup>3</sup> La rinuncia alla revisione limitata è valida anche per gli anni successivi. Ogni socio ha tuttavia il diritto, il più tardi 10 giorni prima dell'assemblea dei soci, di esigere una revisione limitata e la nomina di un relativo ufficio di revisione. In questo caso l'assemblea dei soci può deliberare secondo gli artt. 14 cpv. 2 cifra 4 e 5 solo dopo che il rapporto di revisione è disponibile.

Art. 727a cpv. 4 CO

### Articolo 31 – Presupposti per l'ufficio di revisione

<sup>1</sup> Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.

Art. 730 cpv. 2 CO i. r. c.  
Art. 818 cpv. 1 CO

<sup>2</sup> L'organo di revisione deve avere in Svizzera il suo domicilio, la sua sede o una succursale iscritta a Registro di commercio. Quando la società ha più organi di revisione, almeno uno di questi deve soddisfare tali esigenze.

Art. 730 cpv. 4 CO i. r. c.  
Art. 818 cpv. 1 CO

<sup>3</sup> Se la società è tenuta a far verificare mediante revisione

Art. 727 cpv. 1 cifre 2 e 3

<sup>27</sup> L'esigenza di un organo di revisione ha degli effetti in merito al diritto alla consultazione dei libri e dei documenti della società conformemente all'art. 802 cpv. 2 CO.

ordinaria effettuata da un ufficio di revisione i suoi conti annuali, giusta gli artt. seguenti:

1. Art. 727 cpv. 1 cifra 2 o cifra 3i. r. c. Art. 818 cpv. 1 CO;
2. Art. 727 cpv. 2 CO i. r. c. Art. 818 cpv. 1 CO;
3. Art. 818 cpv. 2 CO, o
4. Art. 825a cpv. 4 CO

l'assemblea dei soci deve eleggere un perito revisore abilitato giusta la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005<sup>28</sup>.

<sup>4</sup> Se la società è soggetta ad una revisione limitata, l'assemblea dei soci deve designare quale ufficio di revisione un revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Rimane riservata la possibilità di rinunciare alla nomina di un ufficio di revisione giusta l'art. 30.

<sup>5</sup> L'ufficio di revisione deve essere indipendente giusta gli art. 728 e 729 CO<sup>29</sup>.

<sup>6</sup> L'ufficio di revisione è nominato per il periodo di [un] esercizio. Il suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione. L'assemblea dei soci può revocare l'ufficio di revisione in qualsiasi momento e con effetto immediato.

## VI. Tenuta dei conti

### Articolo 32 – Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio inizia il [1. gennaio] e termina il [31. dicembre]<sup>30</sup>.

### Articolo 33 – Conto annuale

<sup>1</sup> Il conto annuale è composto dal conto economico, dal bilancio e dall'allegato.

<sup>2</sup> Esso è da compilare giusta le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero, in particolare gli artt. 662a segg. e gli artt. 958 segg. CO, e nel rispetto dei principi generali di un regolare rendiconto.

### Articolo 34 – Riserve e impiego dell'utile

<sup>1</sup> Il dividendo non può essere determinato prima che una

**CO**

**Art. 727 cpv. 2 CO**

**Art. 818 cpv. 2 CO**

**Art. 825a cpv. 4 CO**

**Tutti in relazione con l'  
Art. 818 cpv. 1 CO**

**Art. 727b cpv. 2 i. r. c. Art.  
818 cpv. 1 CO**

**Art. 727c CO i. r. c.  
Art. 818 cpv. 1 CO**

**Art. 728 e 729 CO i. r. c.  
Art. 818 cpv. 1 CO**

**Art. 730a cpv. 1 e 4 CO  
i.r.c. l'art. 818 cpv. 1 CO**

**Art. 662a segg. e 958  
segg.  
i. r. c. Art. 801 CO**

**Art. 671 e Art. 674**

<sup>28</sup> RS 221.302. Quando una società è debitrice di un prestito in obbligazioni (art. 727 cpv. 1 cifra 1 lett. b CO) o contribuisce al conto di gruppo di una società almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d'affari (art. 727 cpv. 1 cifra 1 lett. c CO), l'assemblea dei soci deve eleggere a organo di revisione un'impresa di revisione sotto sorveglianza dello Stato ai sensi della Legge federale sulla sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005.

<sup>29</sup> In caso di controllo ordinario, l'organo di revisione non deve in particolare collaborare alla tenuta della contabilità e fornire altre prestazioni che comportino il rischio che debba controllare il suo stesso lavoro.

<sup>30</sup> Alternativa: "L'assemblea dei soci determina l'anno d'esercizio".

percentuale dell'utile d'esercizio annuo sia stata assegnata alle riserve, secondo le disposizioni di legge.

<sup>2</sup> L'utile di bilancio resta a disposizione dell'assemblea dei soci, la quale ne dispone liberamente entro i limiti di legge.

<sup>3</sup> Possono essere prelevati dividendi soltanto sull'utile risultante dal bilancio e sulle riserve costituite a tal fine.

<sup>4</sup> I dividendi devono essere determinati in proporzione al valore nominale delle quote sociali.

## VII. Recesso

### Articolo 35

<sup>1</sup> Ogni socio ha il diritto di recedere dalla società quando<sup>31</sup>:

1. osserva un termine di disdetta di [X mesi] per la fine di un anno d'esercizio;
2. al momento della ripresa, la società dispone di fondi propri disponibili fino a concorrenza dei mezzi necessari per acquisire le quote sociali dei soci uscenti al loro valore reale<sup>32, 33</sup>; e
3. al momento della ripresa la società non eccede il limite massimo del 35% delle proprie quote sociali.

<sup>2</sup> I mezzi necessari devono coprire la ripresa delle quote sociali e la costituzione delle riserve corrispondenti conformemente al CO (art. 659a cpv. 2 CO i. r. c. art. 783 cpv. 4 CO)<sup>34</sup>.

<sup>3</sup> Questa disposizione può essere cambiata o abolita solo con decisione unanime da parte di tutti i soci.

<sup>4</sup> Ogni socio può chiedere al giudice l'autorizzazione di recedere dalla società per gravi motivi<sup>35</sup>.

## VIII. Scioglimento e liquidazione

### Articolo 36

<sup>1</sup> L'assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento della società. Tale deliberazione deve risultare da un atto pubblico.

<sup>2</sup> La liquidazione spetta ai gerenti, a meno che l'assemblea

i. r. c. Art. 801 CO

Art. 804 cpv. 2 cifra 5 CO

Art. 798 cpv. 1 CO

Art. 798 cpv. 3 CO

Art. 822 cpv. 2 CO

Art. 783 cpv. 2 CO

Art. 659a cpv. 2 i. r. c.  
Art. 783 cpv. 4 CO

Art. 808b cpv. 2 CO

Art. 822 cpv. 1 CO

Art. 821 cpv. 1 cifra 2 e  
Art. 821 cpv. 2 CO

Art. 742 segg. i. r. c.

<sup>31</sup> I criteri definiti alle cifre da 1 a 3 sono cumulativi.

<sup>32</sup> Se la società dispone di mezzi necessari, è tenuta a riprendere le quote sociali del socio uscente come quote sociali proprie.

<sup>33</sup> E' possibile il semplice rinvio all'art. 825a CO per le modalità di indennizzo.

<sup>34</sup> Se altri soci fanno uso del loro diritto di uscita, i fondi necessari devono coprire la ripresa delle quote sociali di questi soci come pure la creazione della riserva corrispondente. Il recesso adesivo è di natura imperativa e non può essere limitato o escluso statutariamente (art. 822a CO).

<sup>35</sup> Non è prevista alcuna regola relativa all'esclusione statutaria. La società può richiedere al giudice l'esclusione di un socio per motivi gravi, sulla base di una decisione dell'assemblea dei soci (art. 823 CO).

dei soci rimetta l'incarico ad altre persone. La liquidazione avviene giusta gli artt. 742 segg. i. r. c. art. 821a e art. 826 CO.

**Art. 821a CO**

<sup>3</sup> Una volta estinti tutti i debiti, il patrimonio della società sciolta è distribuito fra i soci proporzionalmente ai loro versamenti.

**Art. 826 cpv. 1 CO**

## **IX. Comunicazioni e pubblicazioni**

### **Articolo 37**

<sup>1</sup> Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per email.

<sup>2</sup> L'organo di pubblicazione della società è il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

**Art. 776 cifra 4 CO**